

Prospettive Sociali e Sanitarie

4

1 marzo 1989 anno XIX

- **Eliminazione delle barriere architettoniche**
- **Piano Sanitario della Regione Liguria**
- **Produttività ed incentivi nella
Pubblica Amministrazione**



CENTRO PER L'INFORMAZIONE SANITARIA SRL EDITORE
Via S. Siro, 1 - 20149 Milano - Spediz. in abb. postale gr. II/70

145/89

Legge n° 13 del 9 gennaio 1989

Una casa senza barriere

**Anche per l'edilizia abitativa una legge
dalla parte dei disabili**

Gianni Selleri - presidente ANIEP, Bologna

La prima enunciazione legislativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di facilitare la vita di relazione degli handicappati (che in questo contesto furono più tardi definiti estensivamente "persone con ridotte o impedito capacità motorie"), risale al 1971 ed è relativa agli edifici pubblici o aperti al pubblico.

Soltanto nel 1978 fu emanato il corrispondente decreto di attuazione (DPR 384/78), provvedimento che ha avuto una scarsa e stentata applicazione, sia per la mancanza di finanziamenti, sia per l'assenza di sanzioni in caso di non ottemperanza.

Con la legge finanziaria del 1986 fu stabilito che non potevano essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici che non rispettassero le norme sulle barriere, che le amministrazioni pubbliche dovevano predisporre piani di eliminazione delle barriere architettoniche, che la Cassa depositi e prestiti metteva a disposizione circa 200 miliardi. Anche questa legge (28 febbraio 1986 n. 41, art. 32) ha avuto scarsissimi effetti (i Comuni e le Province non hanno fatto i piani, i finanziamenti non sono stati richiesti, si è continuato a costruire senza rispettare le condizioni di accessibilità, i regolamenti edilizi non sono stati modificati...)

La successiva finanziaria (11/3/1988, n. 67, art. 29) ha rinnova-

vato e ampliato la possibilità di prestiti (ma non risulta che siano stati richiesti) ed ha previsto un piccolo stanziamento per il superamento delle barriere negli edifici privati. Sulla base di questo finanziamento sono state presentate proposte di legge da parte degli Onorevoli Piro e Foschi e un disegno di legge del Ministro dei lavori pubblici. Il testo unificato fu approvato nel luglio 1988 dalla Camera ed ebbe un lungo ritardo al Senato (per motivi fiscali), finché ha ottenuto la definitiva approvazione agli inizi del 1989.

La nuova legge (9 gennaio 1989, n. 13) contenente "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", costituisce un importante progresso sotto il profilo giuridico e sociale poiché interviene laddove i problemi connessi alle barriere architettoniche sono più frequenti e rilevanti, cioè negli edifici e negli alloggi dove vivono handicappati e dove le difficoltà hanno carattere quotidiano. È infatti evidente che il rendere accessibili gli edifici pubblici o i mezzi di trasporto, non ha alcun significato pratico se non si creano prima le condizioni per cui i portatori di handicap possano con facilità entrare ed uscire dalla propria abitazione, oltreché fruire di un alloggio che non complichino o moltiplichino le esigenze assisten-

ziali e la dipendenza dall'aiuto altrui.

Per semplificare l'interpretazione della legge il cui testo non è, come al solito, immediatamente comprensibile, si propone la lettura commentata per ogni singolo articolo.

Art. 1

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

Prevede disposizioni di carattere generale per rendere accessibili, in tutto o in parte, gli edifici privati, compresi quelli dell'edilizia residenziale pubblica,

sovvenzionata o agevolata, che verranno progettati o ristrutturati dopo il 9 luglio 1989.

Il Ministro dei lavori pubblici stabilirà, entro tre mesi, le prescrizioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità e l'adattabilità delle abitazioni.

I progetti dovranno comunque prevedere:

a) *accorgimenti per l'accesso ai piani superiori;*

b) *fruibilità anche da parte degli handicappati alle parti comuni degli edifici (atri, garages, ascensore);*

c) *almeno una entrata dell'edificio in piano accessibile o con rampe o mezzi di sollevamento;*

d) *nel caso di immobili con più di tre piani fuori terra, l'installazione di un ascensore.*

Art. 2

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza

za delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120 secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Il primo comma prescrive che le deliberazioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione di percorsi attrezzati ed altri accorgimenti, sono approvate dall'assemblea del condomino in prima o in seconda convocazione (maggioranza assoluta o maggioranza di 1/3).

I riferimenti all'articolo 27 della legge 118/71 e all'articolo 1 del DPR 384/78, non significano (come è stato erroneamente interpretato da alcuni) che le modificazioni agli edifici privati devono avere le medesime caratteristiche prescritte per gli edifici pubblici, ma semplicemente che gli interventi edilizi e impiantistici devono essere tali da "facilitare la vita di relazione agli handicappati" e tali da "eliminare gli impedimenti fisici definiti comunemente barriere architettoniche".

Sarebbe infatti irragionevole, oltre che inutile, prevedere e imporre per l'edilizia privata spazi e dimensioni per i percorsi di accesso, per gli ascensori e per le caratteristiche degli impianti e delle attrezzature uguali a quelli degli edifici aperti al pubblico, dove la frequenza di persone con difficoltà motorie è molto più alta ed ha carattere sociale.

Al secondo comma si precisa che nel caso che il condominio rifiuti o non corrisponda alla richiesta entro tre mesi, gli handicappati o chi ne esercita la tutela possono installare a proprie spese servo scala, rampe mobili, allargare porte di accesso, al fine di rendere possibile e agevole la fruibilità dell'ingresso dell'edificio, dell'ascensore, dei garages, con l'unico limite di non

recare pregiudizio alla sicurezza, all'uso ed al decoro del fabbricato.

Art. 3

1. Le opere di cui all'articolo 1 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

Consente una deroga alle norme sulle distanze stabilite dai regolamenti edilizi, con riferimento agli spazi esterni di uso comune a più fabbricati, salvo il caso in cui non si invadono spazi di altre proprietà.

Art. 4

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.

2. la mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.

3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.

5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

È relativo alla protezione delle "bellezze naturali" e degli edifici di interesse artistico e storico, in questi casi (ma credo siano molto rari) è prevista una procedura particolare per l'autorizzazione.

Art. 5

1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente Soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.

Anche questo articolo riguarda gli edifici sottoposti alla vigilanza della Soprintendenza dei beni culturali.

Art. 6

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. Resta l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Prevede uno snellimento delle procedure di autorizzazione nelle zone sismiche.

Art. 7

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero a manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'esecuzione delle opere interne per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è soggetta a concessione edilizia o autorizzazione, è sufficiente una relazione firmata da un professionista da presentare al sindaco. Nel caso invece che le opere siano esterne o comportino una variazione volumetrica ed estetica dell'edificio, è necessaria l'autorizzazione del sindaco.

Art. 8

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'*handicap* e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

Le domande o le comunicazioni al sindaco, relative ad opere di eliminazione delle barriere, devono essere accompagnate dal certificato di invalidità e da un atto notorio (dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti l'ubicazione dell'abitazione e la

descrizione delle difficoltà di accesso.

Art. 9

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti ai sensi della presente legge sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condomino o al portatore di *handicap*.

Definisce l'entità dei contributi per l'eliminazione delle barriere negli edifici già esistenti, i soggetti aventi diritto ai contributi, consente di dedurre dal reddito le spese documentate per il superamento delle barriere e per facilitare la mobilità.

*Il contributo è concesso in misura pari alla spesa sostenuta, dal condominio o dal portatore di *handicap*, fino a cinque milioni, per spesa da cinque milioni a venticinque il contributo è di cinque milioni più il 25% della spesa sostenuta, per costi da venticinque a cento milioni è concesso un ulteriore 5% (5 milioni più il 30% della spesa).*

I soggetti aventi diritto sono:

- i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresi i non vedenti
- coloro che hanno difficoltà di deambulazione o di mobilità
- coloro che abbiano a carico figli permanentemente inabili al lavoro conviventi
- i condomini ove risiedono i sopraindicati soggetti

Nella dichiarazione dei redditi, fra gli oneri deducibili, sono comprese le spese per "i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento" di portatori di menomazioni funzionali permanenti.

Art. 10

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo spe-

ziale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di *handicap* riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione delle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori debitamente quietanzate.

Istituisce il fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, che viene ripartito fra le regioni in base alle domande pervenute ai comuni.

Si prevede che se i fondi non sono sufficienti i sindaci daranno priorità alle richieste degli handicappati totali (dal punto di vista della mobilità e della deambulazione).

Art. 11

1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da

realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.

2. Per l'anno 1988 la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 1988.

3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.

4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.

5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.

Definisce i termini per la presentazione delle domande.

Questo articolo è stato modificato da una legge approvata il 17 febbraio, con la quale il termine per l'inoltro delle domande è stato prorogato al 31 luglio prossimo.

La proroga si è resa necessaria a causa dei tempi troppo ristretti (1° marzo) precedentemente fissati. Con medesimo provvedimento si è stabilito che i contributi di cui all'articolo 9 possono essere concessi non solo per le abitazioni private ma anche per centri o istituti residenziali di assistenza agli handicappati.

Art. 12

1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantona-

mento "Concorso dello Stato nelle spese di privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici" per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Prevede lo stanziamento di sessanta miliardi per gli anni 1989-1990-1991 e la conservazione in bilancio dei fondi non utilizzati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legislazione sulle barriere architettoniche:

- Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27
- DPR 27 aprile 1978, n. 384
- DM 8 giugno 1979
- Circolare del Ministero dei LL. PP. 7 marzo 1980, n. 310
- Circolare del Ministero dei LL. PP. 13 giugno 1983, n. 1030
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 32
- Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 29
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13

Per un esame complessivo del problema vedere:

Gianni Selleri "Handicap e barriere architettoniche: integrazione sociale nell'ambiente" - storia, legislazione e metodologia (da richiedere all'ANIEP, via de' Coltelli 7/d, 40124 Bologna). □